



DELIBERAZIONE N°VIII

/ 11290

Seduta del 10/02/10

ROBERTO FORMIGONI

Presidente

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Su proposta

dell'Assessore **LUCA DANIEL FERRAZZI**

Oggetto

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L'UTILIZZO DEI BENEFICI DELLE
POLITICHE AGRICOLE.

Il Dirigente della Struttura

Dr. ~~sia~~ Enrica Gennari

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Lassini

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati,

parte integrante

Prot. n.31 del 03.02.2010



RICHIAMATI

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare:
 - l'art.5 (tavolo per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale) che individua le organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo quali componenti di diritto del tavolo agricolo per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale;
 - l'art.13 (assistenza tecnica alle aziende agricole formazione e qualificazione professionale) che, allo scopo di migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, promuove l'assistenza tecnica e la diffusione dell'innovazione tecnologica, incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli e stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi che vi operano, il tutto attraverso l'assistenza tecnico economica, l'informazione e la divulgazione alle imprese agricole;
- il Reg. (CE) del Consiglio del 19 gennaio 2009 n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il Reg. (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005 n.1290/2005 e successive modifiche, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il Reg. (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Reg. (CE) della Commissione europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e in particolare l'art.15 (prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo);



PRESO ATTO che il dirigente proponente riferisce che:

- con nell'ambito della programmazione 2007/2013 ed in prospettiva della della politica agricole relativa al successivo periodo di programmazione si rende necessaria una capillare opera di informazione e divulgazione delle nuove opportunità fornite dalla nuova programmazione nei confronti degli agricoltori lombardi;
- gli strumenti istituzionali di assistenza tecnica all'uso dei contributi comunitari non consentono di poter fornire agli agricoltori in modo completo il necessario approfondimento delle informazioni relative alle nuove opportunità fornite dagli aiuti comunitari e nazionali;
- è necessario attivare un sostegno apposito affinché altri soggetti qualificati che siano espressione del mondo agricolo si rendano promotori di iniziative di assistenza tecnica e informazione che si affianchino a quelli istituzionali integrandoli per quantità e qualità così che gli agricoltori della Lombardia possano fruire di un'attività di consulenza che consenta l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'adeguamento delle strutture produttive così da renderle adeguate all'apertura dei mercati ed alla globalizzazione dell'economia rurale;
- l'aiuto considererà le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006;
- l'aiuto deve essere accessibile a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata (imprese agricole lombarde) sulla base di criteri oggettivamente definiti, senza alcun vincolo di appartenenza all'organizzazione che fornisce il servizio per avere accesso al servizio; gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
- i soggetti gestori per l'erogazione dell'assistenza tecnica sono identificabili, anche alla luce della normativa regionale sopra richiamata, nelle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo che assicurano una larga base associativa diffusa su tutto il territorio regionale e che garantiscono una capillare presenza in termini di sedi operative e rappresentanza nei vari settori del comparto agricolo, agroalimentare e forestale lombardo;
- le sopraccitate sedi è altresì necessario che siano dislocate in modo da coprire tutto il territorio delle Province e delle Comunità Montane affinché la raccolta dati ed il monitoraggio che





verranno realizzati a fronte del sostegno qui disposto possano essere realmente rappresentativi di ogni realtà agricola e forestale esistente nel territorio lombardo;

- in base alla normativa comunitaria i beneficiari del sostegno sono le piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006;
- l'aiuto, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili, deve essere erogato in natura sotto forma di servizi agevolati non comportando pagamenti diretti in denaro ai produttori;
- tra le altre condizioni, previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006, che saranno rispettate nell'attuazione dell'aiuto:
 - gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio;
 - gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta diretta, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
 - gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito);
- in relazione alla possibilità di cumulo:
 - gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal





Reg.(CE) n. 1857/06;

- o gli aiuti non possono essere cumultati con aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;

· i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti;

- l'onere a carico del bilancio regionale è di euro 775.000,00 di cui euro 465.000,00 nel bilancio di previsione 2010, euro 310.000,00 nel bilancio di previsione 2011, che trovano copertura finanziaria sul capitolo 5775 a seguito di iscrizione ai sensi dell'art.50 della l.r. 34/78;
- al fine della concreta attuazione delle misure sopracitate è necessaria l'adozione di disposizioni attuative da approvarsi con provvedimento dirigenziale;
- l'attivazione del regime di aiuto di cui si tratta, per gli anni successivi al 2010, sarà condizionato dalla disponibilità delle risorse del bilancio regionale.

RAVVISATO che la concessione dell'aiuto per la realizzazione di attività di assistenza tecnica alle aziende agricole di cui alla presente deliberazione potrà avere luogo solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'articolo 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006;

A VOTI UNANIMI resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Recepito le premesse che si intendono qui interamente riportate:





1. Di istituire un regime di aiuti con le seguenti caratteristiche:
 - finalità dell'aiuto: prestazioni di assistenza tecnica sulle opportunità fornite dalla programmazione agricola nei confronti degli agricoltori lombardi;
 - enti gestori dell'erogazione: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio lombardo;
 - beneficiari finali: tutte le piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni;
 - intensità dell'aiuto: 100% dei costi ammissibili; l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori;
 - spesa globale dell'aiuto per l'anno 2010: euro 775.000,00 che trova copertura sul capitolo 5775 del bilancio di previsione 2010.
2. Di trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Reg. (CE) della Commissione del 15/12/2006 la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sarà attuato a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006.
4. Di dare mandato al direttore generale all'agricoltura con proprio provvedimento di determinare le modalità e le procedure di accesso all'aiuto, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006.
5. L'onere a carico del bilancio regionale è di euro 775.000,00 di cui euro 465.000,00 nel bilancio di previsione 2010, euro 310.000,00 nel bilancio di previsione 2011, che trovano





copertura finanziaria sul capitolo 5775 a seguito di reiscrizione ai sensi dell'art.50 della l.r. 34/78;

6. L'attivazione del regime di aiuto di che trattasi per gli anni successivi al 2010 sarà condizionato dalla disponibilità delle risorse del bilancio regionale.
7. Di dare atto che le somme necessarie all'erogazione saranno impegnate e liquidate con separato atto a cura del dirigente competente.

IL SEGRETARIO